

RIFLESSIONI SULLA RECENTE MODIFICA DEGLI ARTT. 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE.

Gianluca Trenta*

Abstract [It]: Il presente lavoro analizza la recente legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022 riguardante la revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente che, pur rappresentando una riforma necessaria a colmare un vuoto costituzionale, evidenzia profili problematici a partire dalla scelta dei termini introdotti.

Abstract [En]: *The present work analyses the recent constitutional law n. 1 on the 11th of February 2022 regarding the revision of articles 9 and 41 of the Constitution on the matter of environmental protection that, even if representing a necessary reform to fill a constitutional void, it draws attention on problematic profiles, starting from the choice of introduced terms.*

Parole chiave: diritto dell'ambiente; tutela dell'ambiente; tutela del territorio; revisione costituzionale; interesse delle future generazioni.

Keywords: environmental law; environmental protection; protection of the territory; constitutional revision; interest of future generations.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'interpretazione della giurisprudenza costituzionale sino alla riforma del titolo V. - 3. La riforma del Titolo V in materia di tutela dell'ambiente. - 4. Una prima panoramica della revisione costituzionale degli artt. 9 e 41 della Costituzione. - 5. La modifica all'art. 9 della Costituzione. - 6. Qualche breve riflessione sulla modifica all'art. 9 Costituzione. - 7. La modifica all'art. 41 della Costituzione. - 8. Alcune considerazioni sulle modifiche introdotte con la riforma all'art. 41 della Costituzione. - 9. Considerazioni conclusive in merito alla revisione costituzionale.

1. Premessa.

Le recenti modifiche apportate agli artt. 9 e 41 della Costituzione introducono puntuali riferimenti in materia di tutela dell'ambiente, ponendo la riflessione se possano intendersi come l'effettivo esito di un processo di innovazione capace di dare concreta risposta ai

problemi emergenti¹. In particolare, si è integrato l'art. 9 Cost. con un nuovo comma, introducendo tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente. Dunque, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Viene infine inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

La novella dell'art. 41 Cost. interviene sul secondo comma, stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente e premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, invece, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Tra l'altro le nuove modifiche recano una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali, delle competenze legislative riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti.

In effetti, sia la Costituzione italiana che le altre costituzioni europee², non regolavano la materia della tutela ambientale. La mancanza di un'azione di difesa della natura e del suolo, malgrado i primi segnali di compromissione ambientale, lasciavano spazio all'egoismo umano supportato da altri interessi in gioco³.

Pertanto, con l'approvazione finale del testo in seconda lettura da parte della Camera, si è concluso un *iter* di modifica costituzionale, suscitando notevoli reazioni dense di entusiasmo considerato i trascorsi storici in cui le proposte di introdurre principi fondanti alla tutela dell'ambiente finivano sempre per incanalarsi in un binario morto⁴.

In realtà, bisogna sottolineare, come il vuoto costituzionale in materia ambientale colmato dalla revisione presa in esame, negli ultimi anni era già stato affrontato dalla giurisprudenza costituzionale. Pertanto, per poter comprendere meglio ed esprimere una valutazione sulla revisione costituzionale presa in esame, è utile ripercorrere talune tappe più significative che hanno caratterizzato l'attenzione costituzionale in materia di diritto ambientale per poi tentare di distinguere le modifiche identificate come novità da quelle considerate, sul piano formale, di già acquisite dalla giurisprudenza costituzionale.

1* *Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche e Politiche.*

Nella seduta dell'8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, la proposta di legge costituzionale A.C. 3156-B recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente". La proposta di legge costituzionale era stata approvata, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica il 3 novembre 2021, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, il 9 giugno 2021 e dalla Camera il 12 ottobre 2021.

2 Oltre all'Italia anche le altre Costituzioni redatte nell'immediato secondo dopoguerra dai Paesi della UE non recavano riferimenti puntuali alla tutela dell'ambiente ed è solo di recente, che a partire dall'approvazione della Costituzione spagnola del 1978 e con le revisioni costituzionali dei Paesi Bassi nel 1983, in Germania nel 1994 e in Francia nel 2005, si è avviato un processo di maggiore sensibilità.

3 A. CEDENA, *Sulla distruzione della natura in Italia*, in AA.VV., *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente. Le libertà civili e politiche*, vol. II, Vallecchi, Firenze, 1969, pp. 53-55.

4 Una delle più significate dichiarazioni di soddisfazione è riscontrabile dal post pubblicato su *Twitter* da parte di Palazzo Chigi: «giornata storica per il Paese che sceglie la via della sostenibilità e della resilienza nell'interesse delle future generazioni».

2. L'interpretazione della giurisprudenza costituzionale sino alla riforma del titolo V.

Un forte impulso alla tutela dell'ambiente è stato definito dalla politica dell'UE sin dal Consiglio europeo tenutosi a Parigi il 19 e 20 ottobre 1972, in occasione del quale i capi di Stato e di governo⁵ affermavano la necessità di una politica comunitaria in materia di ambiente che potesse congiuntamente coesistere con l'espansione economica attraverso un programma d'azione⁶. A tal proposito, sia la dottrina che la giurisprudenza costituzionale hanno sempre svolto un ruolo fondamentale in tema di difesa dell'ambiente, tentando di riconoscerne una garanzia di rango costituzionale per dare pari dignità alle esigenze di conservazione e protezione e alle esigenze di sviluppo⁷.

In tale contesto, si potrebbe sostenere come il percorso evolutivo giurisprudenziale, seguendo anche le indicazioni dalle Istituzioni europee, sia stato solcato da logiche e dinamiche prettamente di *common law* anziché di *civil law*. Pertanto, il risultato ottenuto è stato quello non soltanto di riuscire a precedere le opportune *coperture* legislative, tanto da colmare le lacune in materia, ma anche di far riconoscere l'esistenza di un diritto non ancora affermato⁸. Pertanto, in mancanza di riferimenti costituzionali espliciti, la Corte di Cassazione, utilizzando come punto di riferimento l'art. 32 Cost. anziché l'art. 9, ha

5 Le politiche in materia di tutela dell'ambiente in ambito europeo nascono sulla scia della prima conferenza delle Nazioni Unite. Per un maggior approfondimento sul tema cfr. G. ROSSI, *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 30-31

6 Dalla dichiarazione conclusiva del vertice emergeva la necessità di un'interpretazione evolutiva dell'art. 2 del Trattato CEE, secondo la quale l'espansione economica doveva tradursi «in un miglioramento della qualità come del tenore di vita» riservando «un'attenzione particolare ai valori e a beni non materiali e alla protezione dell'ambiente naturale, onde porre il progresso al servizio dell'uomo». Da tale impulso emerse l'esigenza di adottare programmi d'azione giuridicamente non vincolanti e finalizzati alla tutela ambientale, di durata quadriennale. Per un riconoscimento esplicito in ambito comunitario, invece, bisognerà attendere il contributo della giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria, la quale nella sentenza n. 240/83 del 7 febbraio 1985, afferma che la tutela ambientale «costituisce uno degli scopi essenziali della Comunità» e nella sentenza n. 302/86 del 20 settembre 1988 sostiene che la tutela ambientale debba essere considerata un'esigenza imperativa. Tra le due sentenze viene approvato l'Atto unico europeo (1987) all'interno del quale viene introdotto un nuovo titolo «Ambiente», che costituisce la prima base giuridica per una politica ambientale comune finalizzata a salvaguardare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e garantire un uso razionale delle risorse naturali. Con i trattati successivi si è rafforzato l'impegno dell'Istituzione europea a favore della tutela ambientale e il ruolo del Parlamento europeo nello sviluppo di una politica in tema ambientale. Con il trattato di Maastricht (1993) viene introdotta la procedura di codecisione, definendo come regola generale il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Il trattato di Amsterdam (1999) si inserisce l'obbligo di integrare la tutela ambientale in tutte le politiche settoriali della UE promuovendo lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo di «combattere i cambiamenti climatici» è divenuto definitivo con il trattato di Lisbona (2009). Per un maggior approfondimento riguardante il quadro di riferimento della politica dell'Unione in materia di ambiente cfr. C. KURRER, *Politica ambientale: principi generali e quadro di riferimento*, in *Note tematiche sull'Unione europea del Parlamento Europeo*, n. 10/2021, pp. 1-6. Per un maggior approfondimento riguardante i nodi problematici del diritto e della legislazione a tutela dell'ambiente in ambito comunitario, cfr. M.P. CHITI, *Ambiente e 'costituzione' europea: alcuni nodi problematici*, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, Firenze, L.S. Olschki, Fondazione Carlo Marchi, vol. 1, 1999, pp. 138 ss.

7 N. LUGARESI, *Diritto ambientale*, Cedam, Milano, 2012, p. 23.

8 G. VIVOLI, *La modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l'ambiente o "molto rumore per nulla"?*, in *Riv. Queste istituzioni*, n. 1/2022, p. 4.

riconosciuto che il diritto alla salute "si presenta non solo come mero diritto alla vita ed all'incolumità fisica, ma (anche) come vero e proprio diritto all'ambiente salubre"⁹.

L'art. 18 della l. 349/86 in materia di Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (ora abrogata), sulla scorta della sentenza n. 378/A del 16 giugno 1984 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ha introdotto una tutela del valore ambientale all'interno del danno erariale, con l'obbligo di risarcire il danno cagionato precisando che l'ente pubblico, oltre alla tutela del patrimonio in senso stretto, è «*proteso anche alla tutela di quei beni che non sono cose in senso materiale, ma sono ugualmente beni in senso giuridico....e beni pubblici*»¹⁰. Allo stesso modo, la giurisprudenza penale si è adoperata nel riconoscere una tutela all'ambiente interpretando in senso ampio il disastro innominato¹¹, ancora prima dell'introduzione nel codice penale dei cd ecreati¹². È in tale contesto che la giurisprudenza ha nel tempo agito riconoscendo di fatto all'ambiente un valore da proteggere, proprio in mancanza di riferimenti costituzionali dedicati alla tutela ambientale.

La formulazione del testo dell'art. 9 è stata preceduta da uno specifico dibattito; fu l'On. Monachesi a formulare una prima proposta a tutela dell'ambiente durante i lavori della prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione: «*i monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato*»¹³. Al termine dei lavori della seduta del 29 ottobre 1946, l'On. Tupini, Presidente della I sottocommissione, espresse «*il suo dubbio che questa materia debba far parte della Costituzione. Non c'è motivo, a suo parere, di dire che tali monumenti costituiscono patrimonio nazionale e sono sotto la protezione dello Stato, né c'è un motivo che costringa a prendere in considerazione questa speciale situazione, in quanto non esistono precedenti tali da giustificare la necessità di un articolo del genere*»¹⁴.

9 Sentenza n. 5172 del 6 ottobre 1979 della Corte di Cassazione a sezioni unite. Per un maggior approfondimento sul tema cfr. R. Geraci, *La nuova disciplina del danno ambientale con particolare riferimento alla responsabilità civile*, in *Diritto & Diritti*, 13 novembre 2008, pp. 1-4.

10 Sul tema cfr. M. MELI, *Le origini del principio chi inquina paga e il suo accoglimento da parte della Comunità europea*, in *Riv. giur. ambiente*, 1989, p. 217, sostenendo che tale principio non avrebbe un'efficacia diretta in favore del privato, essendo piuttosto rivolto ai legislatori nazionali per l'emanazione di norme che imputano ai produttori il costo dell'impatto negativo della loro attività sull'ambiente. M. BENOZZO, *La disciplina del danno ambientale*, in AA.VV., *Commento al Codice dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 922. Per un maggiore approfondimento sul punto cfr. P. DELL'ANNO, *Diritto dell'ambiente. Commento sistematico al d.lgs 152/2006, edizione integrata con le nuove norme sull'autorizzazione integrata ambientale, sugli inceneritori (d.lgs 46/2014), sui delitti ambientali (legge 68/2015)*, Cedam, Milano, 2016, pp. 1-21. Per un maggior approfondimento sul ruolo svolto dalla Corte dei Conti cfr. V. GIOMI, *Le stagioni della giurisdizione contabile nella reazione al danno all'ambiente. Problemi attuali e prospettive future*, in *federalismi.it*, n. 16/2020, pp. 135-183.

11 L'art 434 c.p. sancisce che «*chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro, è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene*».

12 La l. n. 68 del 22 maggio 2015, pubblicata in G.U. n. 122 del 28 maggio 2015.

13 D. NOVARESE, *Accademie e scuole: istituzioni, luoghi, personaggi, immagini della cultura e del potere*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 238.

14 Estratto dei lavori in Commissione per la Costituzione, Prima sottocommissione, 29 ottobre 1946, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente*, Roma, Camera dei deputati, Segretariato generale, vol. 1, 1976, p. 620.

Nella seduta dell'11 dicembre 1946, l'on. Marchesi perseverava sulla necessità di introdurre nella Carta Costituzionale «*un articolo che metta sotto la protezione dello Stato i monumenti artistici, storici e naturali, a chiunque appartengano e in qualsiasi parte del territorio della Repubblica*». Coticché in Adunanza Plenaria, l'On. Lusso, nel trovare un compromesso tra esigenze centraliste e regionaliste, propose di sostituire il termine "Stato" con "Repubblica", e il nuovo testo venne accolto assumendo la formulazione che ha resistito fino alla recente revisione costituzionale.

Le ragioni dell'assenza, nella Carta Costituzionale, di un riferimento esplicito alla parola ambiente è da ricercare innanzitutto nel momento storico, sociale, economico e ambientale in cui è stato scritto il testo. Dopo il secondo conflitto mondiale, difatti, non si presentavano problematiche significative in Italia, non avendo ancora un'urbanizzazione, un'industrializzazione matura e soprattutto essendo caratterizzata da un'economia prevalentemente agricola. Bisogna, altresì, considerare che in quel momento storico, il testo fu condizionato da una situazione politica di reazione al previgente regime, ponendo particolare attenzione più che altro a temi quali la rappresentanza democratica, la tutela delle libertà e la protezione dei diritti fondamentali¹⁵.

I nostri Padri costituenti, quando scrissero la Costituzione italiana, presero in considerazione solo marginalmente il tema dell'ambiente poiché tale eccezione era estranea alla cultura del tempo; ciò non costituisce una mancanza ma semplicemente un dato di fatto, nel senso che i Padri costituenti non potevano prevedere tutti i futuri cambiamenti e le trasformazioni che avrebbero poi toccato il Pianeta e che ai giorni nostri si sono trasformati in un problema assolutamente cruciale¹⁶. Ciò è dimostrato dal fatto che durante i lavori della prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione si ravvedono solo accenni al dibattito sull'esigenza della tutela del paesaggio, nato come riflesso dal dibattito per l'istituzione di quelle che diventeranno Regioni a statuto ordinarie¹⁷.

La percezione della crisi ambientale e la necessità di dover riconsiderare la relazione tra l'uomo e l'ambiente si ravvisa agli inizi degli anni '60, avvertendo la necessità di soluzioni *sostenibili*¹⁸. Bisognerà, però, aspettare circa un decennio affinché nel campo giuridico a livello internazionale si iniziasse a prendere coscienza del problema¹⁹. Pertanto, così come avvenuto

15 N. LUGARESI, *Diritto ambientale, op.cit.*, p. 51.

16 G. GRASSO, *Appunti per l'Audizione informale resa il 4 febbraio 2020, presso la Prima Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente)*, in AIC, n. 2/2020, pp. 6-12; E. SANNA TICCA, *Gli interventi a protezione della natura*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 1987, pp. 12 ss.

17 G. VIVOLI, *La modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l'ambiente o "molto rumore per nulla"?*, *op.cit.*, p. 12.

18 Il primo campanello di allarme si avverte nel 1962 dalla scrittrice e biologa Rachel Carson che nel suo libro *Silent Spring*, pietra miliare dell'ambientalismo, prevede con forte anticipo sui suoi tempi gli effetti in agricoltura dell'utilizzo di insetticidi chimici, e di sostanze velenose, inquinanti, cancerogene o letali, sull'uomo e sulla natura. Il fertilizzante DDT, dopo la pubblicazione del libro, è stato vietato in molti Paesi del mondo con provvedimenti legislativi atti a tutelare l'ambiente. R. CARSON, *Primavera silenziosa*, trad. C.A. GASTECCHI (a cura di), Feltrinelli, Milano, 2016.

19 Con la "Conferenza sull'ambiente umano" convocata per affrontare il tema delle *piogge acide* dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU), a Stoccolma nel 1972, vennero emanati tre documenti: una Dichiarazione di principi, un Piano mondiale di azione ambientale ed una Risoluzione relativa ad accordi istituzionali e finanziari. Il primo principio afferma che «*L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà,*

a livello sovranazionale, anche in Italia si avvia un ciclo volto ad aggiungere una nuova categoria di beni giuridici, influenzando la giurisprudenza costituzionale, la quale sino alla riforma del Titolo V del 2001 «ha propeso per una concezione teleologica della tutela ambientale, stante l'evidente difficoltà di racchiudere il patrimonio naturale nei tradizionali ambiti materiali predisposti dall'ordinamento»²⁰.

Quindi, l'ambiente non è una nozione giuridica ma è una somma di più profili giuridicamente rilevanti. Ciò significa che essa può essere intesa sia in senso naturalistico (aspetto del paesaggio, beni culturali, bellezze naturali), o anche dal punto di vista dell'inquinamento (del suolo, delle risorse idriche, atmosfera) oppure in senso urbanistico²¹.

A tal proposito, la dottrina aveva assunto due distinte interpretazioni del termine paesaggio. La prima più conservatrice, ancorata ad un approccio prettamente pre-repubblicano, con un'interpretazione di bellezza naturale come concepita nella l. 1497 del 29 giugno 1939²². A sostegno di tale interpretazione in senso estetico, autorevole dottrina era orientata a ritenere il termine bellezza naturale utilizzato «per indicare in modo comprensivo e generico la generalità di quei beni che la tradizione legislativa ha fatto oggetto di protezione particolare abbracciandoli sotto la denominazione - essa stessa di comodo - di bellezze naturali»²³.

A tale interpretazione si è contrapposta una seconda, caratterizzata da una concezione di tipo evolutiva delle norme costituzionali²⁴, secondo la quale la tutela del paesaggio si estende non solo nella conservazione delle bellezze naturali, ma anche nel perseguimento di due direttrici: nella prima il paesaggio è inteso come preesistenza naturale nel quale vive e agisce

*all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future». P. TENUTA, *Indici e modelli di sostenibilità*, Franco Angeli, Milano, 2009, p. 22. Il Diritto internazionale dell'ambiente si è andato progressivamente formandosi dapprima mediante strumenti *soft law* e successivamente attraverso accordi internazionali multilaterali vincolanti anche attraverso norme di diritto generale consuetudinario. Sul tema cfr. A. MAESTRONI, *La dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile*, Giuffrè, Milano, 2012. A livello Comunitario, con l'Atto unico europeo, firmato il 17 febbraio 1986 a Lussemburgo, si apportano notevoli modifiche ai trattati della Comunità europee, la nascita della Cooperazione politica europea anche nel campo ambientale. Per un maggior approfondimento cfr. G. ROSSI, *Diritto dell'ambiente, op.cit.*, pp. 35 ss.*

20 M.S. GIANNINI, *Diritto dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. Trim. Dir. Pubblico*, 1971, pp. 1125 ss. L'autore evidenzia la necessità di tutelare l'ambiente, necessità che «muove dalla consapevolezza che mentre in precedenti periodi storici c'è stato un equilibrio tra il fatto creativo ed il fatto distruttivo dell'uomo, ovvero, l'uomo creatore ha prevalso sull'uomo distruttore, oggi questo equilibrio si è rotto e prevale l'elemento negativo: le forze distruttive sono maggiori delle forze costruttive».

21 G. ROSSI, *Diritto dell'ambiente, op.cit.*, pp. 11-20.

22 Legge n. 1497/1939 pubblicata in G.U. n. 241 del 14 ottobre 1939. In particolare l'art. 1 indicava quale protezione delle bellezze naturali per il loro notevole interesse pubblico: le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

23 A.M. SANDULLI, *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *Riv. Giur. Edilizia*, 1967, pp. 72 ss.

24 A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in I.D., *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 2 ss.; G. PIAZZANELLI, *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche: politiche ambientali e realizzazioni delle grandi opere infrastrutturali*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 110.

l'uomo e nella seconda come qualsiasi intervento operato dall'uomo nel divenire del paesaggio²⁵.

Tale ultima interpretazione, sarà poi progressivamente assimilata dalla giurisprudenza costituzionale che, attraverso un'interpretazione di tipo estensiva evolutiva del termine paesaggio, riconoscerà l'ambiente come valore costituzionale. A tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 30 dicembre 1972 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6, avente per oggetto le norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta. Nel caso in esame la Regione, con suo atto legislativo, aveva dichiarato bene da tutelare, sottoponendolo a speciale protezione, la flora spontanea della Valle d'Aosta, "in quanto concorre a creare la bellezza naturale dei luoghi e l'aspetto e le caratteristiche naturali ed ambientali di particolari zone e località alpine" (art. 1). In tale contesto, anche se il Giudice rimettente sollevava il dubbio sulla possibile violazione regionale del divieto di legiferare in materia penale, veniva osservato come la disposizione fosse «*concepita come scollegata da qualsiasi considerazione di natura estetica e a prescindere da pregi botanici o di collocazione*»²⁶.

Agli inizi degli anni ottanta, la sentenza n. 239 del 29 dicembre 82 della Corte Cost. dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle leggi della regione Calabria 30 agosto 1973 n. 14 (artt. 1, 2 e 3) e 28 maggio 1975 n. 18 (artt. 1 e 2 cpv.) nonché della legge della regione Campania 13 maggio 1974 n. 17 (artt. 1 e 5), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione. In particolare, il giudice osservava anzitutto che il legislatore regionale, vietando, nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale, l'edificazione nell'interno del demanio marittimo ed entro una zona di centocinquanta metri dallo stesso, o dal ciglio dei terreni sul mare, aveva inteso dettare norme a "protezione delle coste", così valicando i limiti di materia di cui all'art. 117 della Costituzione: infatti la protezione delle coste rientrava nella tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), riservata alla legislazione statale e non nella materia urbanistica, concernente soltanto l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Ancora, la sentenza n. 94 del 1° aprile 1985 della Corte Cost., dichiarava la illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 15 della legge 25 luglio 1970, n. 16 della provincia di Bolzano nelle parti in cui non escludono l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute alla realizzazione delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico. In tale occasione veniva puntualizzato come «*non può venire realisticamente concepita in termini statici, di assoluta*

²⁵ *Ibidem*, pp. 503 ss.

²⁶ G. VIVOLI, *La modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l'ambiente o "molto rumore per nulla"?*, *op.cit.*, p. 15.

immodificabilità dei valori paesaggistici registrati in un momento dato, ma deve, invece, attuarsi dinamicamente e cioè tenendo conto delle esigenze poste dallo sviluppo socioeconomico del paese per quanto la soddisfazione di esse può incidere sul territorio e sull'ambiente».

In occasione del ricorso proposto dalla Regione Veneto²⁷ e dai ricorsi proposti rispettivamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Val d'Aosta, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento²⁸, la Corte Cost. con la sentenza n. 151 del 4 giugno 1986, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dei ricorrenti, superava il criterio meramente estetico legato alle bellezze naturali, prendendo atto della diversa concezione legislativa. Nella sentenza viene espresso come sia «*necessario considerare che la norma impugnata si discosta nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legislazione precostituzionale di settore (legge 29 giugno 1939, n. 1497)*». Continuando la Corte affermava che la normativa impugnata «*introduce una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale*». Alla luce di tale interpretazione, alla tutela del paesaggio viene assegnato un valore primario «*come insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro*». Da ciò si può dedurre come la volontà di attribuire al valore paesaggistico una incondizionata superiorità gerarchica rispetto agli altri valori, porterà all'avvio di un diverso percorso di interpretazione, riconoscendo all'ambiente un valore costituzionalmente garantito.

Tale orientamento si intravede con la sentenza n. 167 del 15 maggio 1987 della Corte Costituzionale in cui viene marcata la differenza tra paesaggio e ambiente, affermando che «*il patrimonio paesaggistico e ambientale costituisce eminente valore cui la Costituzione ha conferito spiccato rilievo (art. 9, secondo comma), imponendo alla Repubblica - a livello di tutti i soggetti che vi operano e nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali - di perseguirne il fine precipuo di tutela (sentenza n. 94 del 1° aprile 1985²⁹)*».

Altresì, la sentenza n. 210 del 28 maggio 1987 della Corte Cost. dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale con cui la Provincia autonoma di Bolzano ha

27 Ricorso avente per oggetto l'impugnazione diretta del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

28 Ricorsi avente per oggetto l'impugnazione diretta della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge sopra indicato, c.d. decreto Galasso, dal nome del proponente, sottosegretario per i Beni culturali ed ambientali. La legge fu il primo provvedimento organico dell'Italia repubblicana sulla materia della gestione del territorio dopo la l. 29 giugno 1939, n. 1497. Il c.d. decreto Galasso introdusse un elemento fondamentale nella tutela del paesaggio con una specifica disciplina autorizzatoria. Inoltre, la normativa suddivide le bellezze naturalistiche in categorie, prevedendo forme di tutela valide su tutto il territorio nazionale. Alle Regioni veniva demandata la predisposizione di piani paesistici che potevano prevedere anche la totale inedificabilità. Nell'anno 2002 la normativa venne poi integrata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. L. PICCIONI, *La cronologia di "altrionovecento" dell'ambiente e dell'ambientalismo 1853-2000*, in *I quaderni di Altrionovecento*, n. 7/2017, p. 85; A. MUOLLO, G. VILLANI, *Tutela e governance: ruolo e prospettive degli Enti Pubblici e coinvolgimento delle comunità locali*, in F. FERRIGNI (a cura di), *Il futuro dei territori antichi, Problemi, prospettive e questioni di governance dei paesaggi culturali evolutivi viventi*, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello, 2013, p. 111.

29 Nella sentenza al punto 3 del considerato in diritto si afferma che il paesaggio, unitamente al patrimonio storico ed artistico della Nazione, costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla Repubblica di tutelarla tra i principi fondamentali dell'ordinamento (art. 9, secondo comma, Cost.).

impugnato taluni articoli della l. n. 349 dell'8 luglio 1986 con la quale veniva istituito non soltanto il Ministero dell'Ambiente ma anche introdotta una normativa sul danno ambientale e sulle associazioni ambientaliste. La Corte Cost., nella circostanza, identifica il compito della Repubblica nella difesa dell'ambiente quale nozione autonoma dal valore costituzionale, riconoscendo «*lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni*»³⁰.

L'analisi storica successiva da parte della giurisprudenza costituzionale fino alla revisione costituzionale del 2001, conferma quanto già appena evidenziato.

3. La riforma del Titolo V in materia di tutela dell'ambiente.

Come si è avuto modo di analizzare, la nostra Carta costituzionale non prevedeva la tutela dell'ambiente come valore costituzionale espresso tra i principi fondamentali. Bisognerà aspettare la riforma del Titolo V ad opera della legge costituzionale n. 3/2001 affinché il termine "ambiente" trovasse una sua collocazione nelle elencazioni dell'art. 117³¹ e, quindi, una esplicita considerazione ai fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni³².

In particolare, con detta revisione costituzionale, risulta evidente la rottura rispetto alle interpretazioni che si erano precedentemente delineate, in quanto attribuisce la materia dell'ambiente alla esclusiva competenza legislativa statale.

Ancora, il legislatore costituzionale, distingue la legislazione in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", riservata alla competenza esclusiva dello Stato, dalla legislazione finalizzata alla "valorizzazione dei beni culturali e ambientali", che viene collocata al comma terzo dell'art. 117, attribuita alla competenza concorrente di Stato e Regioni³³.

A tal proposito, con la sentenza n. 407 del 26 luglio 2002³⁴, la Corte Cost. si è occupata per la prima volta, dopo la riforma del Titolo V, di attribuzioni e competenze Stato-Regioni in

30 Sul punto cfr. V. DINI, *Il diritto soggettivo all'ambiente*, in *Giuristi ambientali*, 2004, pp. 1-8; N. ALLERUZZO, R. BERTUZZI, *Manuale pratico di polizia ambientale. Tutela penale dell'ambiente e attività di polizia ambientale*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2012, p. 18.

31 Il termine ambiente, inserito in Costituzione nella parte "tecnica", viene identificato da una parte della dottrina come "costituzionalizzazione indiretta". A tal proposito cfr. D. AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, 2012, p. 254.

32 S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Ambiente e paesaggio nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Riv. di arti e diritto online Aedon*, n. 1/2002, p. 1-4.

33 Bisogna altresì considerare un'ulteriore disposizione costituzionale collocata all'art. 116, co. 3, laddove per alcuni ambiti materiali viene prevista l'ipotesi di conferimento, con legge statale, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario.

34 Sul punto cfr. C. SARTORETTI, *La tutela dell'ambiente dopo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione: valore costituzionalmente protetto o materia in senso tecnico?*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 3/2003, pp. 417 ss.

materia ambientale. La sentenza delinea un principio regolatore che può risolvere l'incerto assetto del nuovo art. 117 commi 2 e 3. Inoltre, nella sentenza viene precisato che non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie³⁵. In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze³⁶. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte, antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione, è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale"³⁷, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale³⁸.

L'indirizzo espresso nella appena menzionata sentenza, negli anni successivi non viene rivisto, ma continuamente richiamato dalla giurisprudenza costituzionale che nella sentenza n. n. 222 del 4 - 24 giugno 2003, ribadisce che: «*Scendendo quindi, sulla scorta di tali rilievi preliminari, all'esame delle singole censure, deve osservarsi, quanto alla prima, come questa Corte - a conferma di una giurisprudenza formata anteriormente alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione - abbia negato che, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 117 Cost., possa identificarsi la tutela dell'ambiente come una «materia» in senso tecnico, di competenza statale tale da escludere ogni intervento regionale, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. L'ambiente si presenta, in altre parole, come un valore «trasversale», spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, senza che ne resti esclusa la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali*³⁹».

Allo stesso modo anche la sentenza n. 214 del 23 - 31 maggio 2005 afferma che «*In più occasioni questa Corte ha avuto modo di precisare che la "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la "protezione civile". Bisogna, però, sottolineare come l'attività della Giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 367 del 24 ottobre 2007, viri il proprio orientamento*⁴⁰. In particolare, l'ambiente non viene più inteso come una mera entità astratta

35 Cfr. anche la sentenza n. 282 del 2002 della Corte. Cost.

36 G. ROSSI, *Diritto dell'ambientale*, op.cit., pp. 20-22.

37 P. CARETTI, V. Boncinelli, *La tutela dell'ambiente negli sviluppi della giurisprudenza costituzionale pre e post-riforma del Titolo V*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 6/2009, pp. 5188 ss.

38 Sul punto cfr. anche cfr., le sentenze nn. 54 e 507 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998.

39 Sul punto cfr. le sentenze nn. 407 e 536 del 2002, avente per oggetto l'Ambiente tra "smaterializzazione" della materia e sussidiarietà legislativa.

40 Per un maggior approfondimento sul tema cfr. P. MADDALENA, *L'interpretazione dell'art. 117 e dell'art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell'ambiente*, in *Riv. giur. dell'ambiente*, n. 6/2011, pp. 735-752.

ma considerato un «bene giuridico materiale»⁴¹. Principio espresso anche dalla sentenza n. 104 del 18 aprile 2008 in cui viene affermato che «*spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto. Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale "primario"⁴² ed "assoluto"⁴³, e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni*»⁴⁴. E', dunque, in questo senso che può intendersi l'ambiente come una «materia trasversale»⁴⁵ e non può certo dirsi, come vorrebbero le Regioni Veneto e Lombardia, che «*la materia ambientale non sarebbe una materia in senso tecnico*». Al contrario, l'ambiente è un bene giuridico, che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, funge anche da discriminare tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale⁴⁶.

In tale contesto, si può ritenere che la concezione materialista possa convivere con la concezione valoriale, ovvero identificarsi secondo le due diverse posizioni della dottrina considerandole non in conflitto tra loro bensì in maniera trasversale. Più in particolare, si può sostenere che l'interpretazione dell'art. 117 Cost., articolato tra la concezione valoriale sviluppatosi intorno all'art. 9 Cost. e la concezione tecnica del tema ambiente, aveva la necessità di una copertura costituzionale proprio nei principi fondamentali affinché potesse avere una configurazione più coerente all'assetto costituzionale⁴⁷. A sostegno di tali tesi è

41 Sul punto cfr. anche le sentenze nn. 378 del 2007, 104 del 2008 e la 61 del 2009 della Corte. Cost..

42 Sentenza n. 151 del 24 giugno 1986 della Corte Cost.

43 Sentenza n. 641 del 17-30 dicembre 1987 della Corte. Cost.

44 Sentenza n. 378 del 14 Novembre 2007 della Corte Cost.

45 Sentenza n. 246 del 21 giugno 2006 della Corte Cost.

46 A conferma cfr. la sentenza n. 12 del 23 gennaio 2009 in cui si è precisato che «*la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale "primario" (sentenza n. 151 del 1986) ed "assoluto" (sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni*» (vedi, ancora, la sentenza n. 378 del 2007). In tali circostanze, «*la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi. Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente "viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza", salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente*» (sentenza n. 104 del 2008).

47 G. VIVOLI, *La modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l'ambiente o "molto rumore per nulla"?*, op.cit., pp. 15 ss.

opportuno ricordare la sentenza n. 12 del 2009 con la quale la Corte Costituzionale esplica un'interpretazione dei due termini "ambiente" ed "ecosistema": «è evidente che quando ci si riferisce all'ambiente, così come attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera s) del secondo comma dell'art. 117 Cost., le considerazioni attinenti a tale materia si intendono riferite anche a quella, ad essa strettamente correlata, dell'"ecosistema". Peraltro, anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un'endiadi, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé». Difatti, la Corte in tale circostanza si sofferma nella duplice distinzione tra la tutela dell'ambiente e la tutela dell'ecosistema: nella prima risponde ad una visione antropocentrica; nella seconda si presta ad accogliere istanze ecologiche non dovute all'esigenza umana atte al riconoscimento del diritto della natura. Tuttavia, è importante sottolineare, come la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema possono entrambe coesistere tra loro.

4. Una prima panoramica della revisione costituzionale degli artt. 9 e 41 della Costituzione.

L'8 febbraio 2022, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.⁴⁸. La recente modifica, introducendo puntuali riferimenti alla tutela dell'ambiente, biodiversità e animali, pone la riflessione se essa possa essere veramente capace di dare concreta risposta ai problemi emergenziali in tema di natura, nell'interesse delle generazioni future.

La riforma costituzionale si compone di tre articoli.

Il primo introduce un nuovo comma all'articolo 9 al fine di riconoscere, nell'ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione, il principio della tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce l'impegno alla Repubblica di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Viene, infine, inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

Il secondo modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, interviene sul secondo comma e stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. L'altra modifica investe, invece, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di

⁴⁸ La revisione costituzionale inizia il suo *iter* con la proposta di legge di revisione della Costituzione avente ad oggetto *la tutela costituzionale dell'ambiente* (Atto Camera 3156-B) che era stata già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione dal Senato (il 9 giugno 2021) e dalla Camera (il 12 ottobre 2021) e, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato (il 3 novembre 2021). Pertanto, a seguito della seconda approvazione a maggioranza dei due terzi dei componenti anche da parte della Camera dei deputati, così come previsto dall'articolo 138 della Costituzione, essa non è soggetta a referendum popolare.

indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Il terzo, infine, reca una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

È possibile identificare le modifiche apportate sotto due profili differenti. Da un lato, quelle che si limitano a *crystallizzare* il patrimonio giuridico identificandolo nel *diritto vivente* costituzionale, secondo l'interpretazione della giurisprudenza costituzionale. Dall'altro, quelle che possono essere prese in considerazione per delle nuove protezioni costituzionali, pur ancorché oggetto di riflessioni o interpretazioni da parte sia della dottrina che della giurisprudenza⁴⁹.

A tal proposito, autorevole dottrina, per offrire una valutazione consapevole della riforma costituzionale, prende in considerazione due differenti finalità che possono caratterizzare una revisione costituzionale. Da un lato le c.d. *revisioni bilancio* realizzate a formalizzare i mutamenti già avvenuti e pacificamente acquisiti frutto dell'evoluzione dell'ordinamento; dall'altra le c.d. *revisioni programma* che hanno lo scopo di superare un assetto ritenuto costituzionalmente insufficiente o inadeguato con le quali si intendano colmare eventuali lacune⁵⁰. Mentre per quest'ultima *ratione*, risulta «*identificabile nello stesso carattere dei contenuti normativi introdotti, dichiaratamente proiettati nel futuro, anche quella del primo tipo è in grado di assumere un rilievo tutt'altro che trascurabile, se solo si considera che essa, tramite il consolidamento formale di approdi già maturati in via interpretativa, conferisce a questi ultimi la "certezza" di un riferimento testuale idoneo a costituire per l'interprete, al tempo stesso, limite contro eventuali "arretramenti" e fonte di possibili nuovi sviluppi evolutivi*»⁵¹. Pertanto, a tal proposito si può sicuramente affermare che in una visione di proiezione futura di qualsiasi iniziativa di revisione costituzionale, sarebbe opportuno costituire un testo novellato ricercandolo per l'appunto nella direzione del c.d. *revisione programma*.

In tale contesto bisogna, altresì, osservare come novellando la tutela ambientale negli articoli 9 e 41 Cost., sono state inserite delle formulazioni che hanno permesso di avere un testo formalmente essenziale e sobrio, rivelandosi particolarmente corretti sotto molteplici punti di vista.

49 G. VIVOLI, *La modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l'ambiente o "molto rumore per nulla"?*, op.cit., p. 23.

50 M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche innovativa) e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 3/2021, pp. 297-298.

51 *Ibidem*, p. 298. A tal proposito è utile menzionare la progressione evolutiva declinata dalla giurisprudenza costituzionale in cui la tutela del "paesaggio" è costituzionalmente sancita dall'articolo 9 come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura 'espansiva'. In tale prospettiva l'ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale bensì come valore primario e sistemico. La Corte ha, altresì, fatto riferimento (sentenza n. 179/2019) ad un "*processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo [di questo si trattava, in quel giudizio, ndr.] quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale*".

5. La modifica all'art. 9 della Costituzione.

Il primo articolo della revisione costituzionale integra il terzo comma all'articolo 9 della Costituzione, che già al secondo comma riconosce il compito della Repubblica di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico.

Il nuovo comma viene dedicato ai profili ambientali: nel primo periodo attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; la seconda parte, invece, sancisce che la «*legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*».

La finalità perseguita dal legislatore con tale integrazione, sulla base di quanto emerso nel corso dei lavori parlamentari, risulta essere in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, con maggiore impulso rispetto a quanto menzionato dall'art. 117, co. 2, della Costituzione in merito alla "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali"⁵².

Accanto alla tutela dell'ambiente, si attribuisce l'ulteriore compito alla Repubblica di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi e, continuando, il legislatore introduce un particolare riferimento all'"interesse delle future generazioni", tipicamente inedito rispetto a tutto il testo costituzionale.

Il legislatore ha voluto intendere la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, e della biodiversità nella accezione più estesa e sistemica, in continuazione con l'evoluzione interpretativa di quei principi affermati dalla Corte costituzionale nel corso degli anni, secondo le disposizioni costituzionali vigenti⁵³. L'ambiente, dunque, non è considerato un 'bene' ma un vero e proprio valore primario e sistemico ove la cura del paesaggio si estende all'intero territorio, *anche quando degradato o apparentemente privo di pregio*⁵⁴. Da ciò si evince come la tutela del *paesaggio* di cui all'articolo 9 Cost. viene declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura espansiva, da paesaggistica⁵⁵ ad ambientale⁵⁶ ed è su tale evoluzione interpretativa che è intervenuta anche la riforma dell'art. 117, co. 2, Cost. che ha introdotto la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

52 Articolo introdotto con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

53 Servizio studi dell'Ufficio ricerche su questioni istituzionali, di giustizia e cultura, Servizio studi del Dipartimento Istituzioni, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, in Dossier A.C. 3156-B – Elementi per l'esame in Assemblea, 7 febbraio 2022, p. 9.

54 In tale contesto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 179 del 23 maggio 2019 si è espressa facendo riferimento ad un «*processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale*». Per un maggior approfondimento cfr. G.A. PRIMERANO, *Consumo di suolo e divieto di edificazione in area agricola (nota a Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 12 marzo 2021, n. 240)*, in *Giustizia insieme*, 1 giugno 2021, pp. 2 ss. Inoltre, la sentenza n. 71 del 24 aprile 2020 identifica la cura del paesaggio su l'intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio, affermando peraltro che «*la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell'ambito nazionale*». Sul punto cfr. G. SALEPPICHI, *La tutela costituzionale degli usi civici tra regime civilistico speciale e valenza paesistico ambientale (a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2020)*, in *AIC*, n. 4/2020, pp. 75-94.

55 Intesa quale interpretazione morfologica, visiva, culturale.

56 Interpretazione di tipo costitutiva, valoriale, comunitaria.

quale materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato lasciando, invece, la *valorizzazione* dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni, affinché non possano pregiudicare gli equilibri ambientali⁵⁷. Difatti, nella formulazione dell'articolo 117, co. 2, lettera s), i termini ambiente ed ecosistema sono una il complemento dell'altra proprio perché il primo si riferisce a ciò che riguarda l'*habitat* degli esseri umani, mentre il secondo si riferisce alla conservazione della natura come valore in sé⁵⁸.

Ed è proprio in tale contesto che si pone il secondo periodo del comma aggiuntivo previsto dalla menzionata revisione costituzionale, avente per oggetto la tutela degli animali. Viene, quindi, introdotta una riserva di legge che disciplina forme e modi. Bisogna altresì sottolineare che è la prima volta che viene introdotto nella Carta Costituzionale un riferimento esplicito agli animali, prevedendo una legge che possa per l'appunto definire le forme e i modi di tutela.

L'articolo 117, pocanzi menzionato, riserva, quindi, la tutela ambientale e dell'ecosistema alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. A tal proposito, però, la Corte costituzionale, nel definire l'assetto delle competenze tracciato dal riformato Titolo V, ha ritenuto specificare i diversi profili riguardanti tale riparto, rendendolo ancor di più articolato, richiamando il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 536 del 2002, nel definire l'ambiente un valore costituzionalmente protetto «*non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002)*». Continuando, la stessa sentenza afferma che «*lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex articolo 117 della Costituzione*»⁵⁹.

Tra l'altro la stessa Corte, con la sentenza n. 378/2007, sostiene che la disciplina legislativa statale di tutela pone il «*limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre*

57 Come si è avuto modo di analizzare precedentemente è la sentenza n. 407/2002 della Corte Cost. ad affermare come «*l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una 'materia' in senso tecnico, qualificabile come 'tutela dell'ambiente', dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze*». Servizi Studi della Camera dei Deputati, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, in *Dossier*, 8 febbraio 2022, p. 2; G. ESPOSITO, *Tutela dell'ambiente e attività dei pubblici poteri*, Giappichelli, Torino, 2008, nota 51, p. 56. Continuando la stessa Corte ha ritenuto di valorizzare la natura trasversale al tema ambiente, affermando che «*una configurazione dell'ambiente come 'valore' costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia 'trasversale', in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale*». Sul punto cfr. i L. CONTI, *Lineamenti di diritto dell'ambiente*, Nuova cultura, Roma, 2017, p. 51-52.

58 Sentenza n. 12 del 2009 della Corte Cost. Per un maggiore approfondimento sul tema cfr. C. DRIGO, *Ambiente e paesaggio*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritto costituzionale. Casebook*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 642.

59 Per un maggiore approfondimento cfr. F. TERESI, *Le competenze delle Regioni a Statuto Speciale*, in G. CORSO, V. LOPILATO, *Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte Generale*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 166 ss.

materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato»⁶⁰.

In definitiva, la trasversalità della materia ambientale viene legittimata da interventi normativi delle Regioni, affinché possano curare interessi all'ambiente funzionalmente collegati, purché, però, vengano esplicitati nell'esercizio delle loro competenze.

Sul punto, a sostegno di tali tesi, la sentenza n. 63 del 2020 della Corte Costituzionale afferma che la normativa regionale debba «*garantire il rispetto dei livelli minimi uniformi posti dal legislatore nazionale in materia ambientale [...]. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esercizio della competenza legislativa regionale trova un limite nella disciplina statale della tutela ambientale, salva la facoltà delle Regioni di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019 e n. 74 del 2017).*».

Di recente la sentenza n. 88 del 2020 della Corte Costituzionale ha affermato che «*in materia ambientale, il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale è riservato allo Stato, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali*». Continuando, la stessa sentenza, afferma sugli interventi di natura regionale «*che la collocazione della materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» tra quelle di esclusiva competenza statale non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l'autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate*».

⁶⁰ Con la sentenza n. 51/ 2006 della Corte Costituzionale specifica che il limite deve intendersi anche per le Regioni ad autonomia speciale, per le quali la disciplina statale di tutela ambientale è da ritenersi espressione di riforme economiche-sociali. Sul punto A. SCARCELLA, *La normativa ambientale*, in AA.VV., *Manuale Ambiente 2016*, Ipsoa, Milano, 2014, p. 8.

Per completezza del tema, il terzo articolo della modifica costituzionale in questione, definisce una clausola di salvaguardia delle competenze legislative riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti.

6. Qualche breve riflessione sulla modifica all'art. 9 della Costituzione.

Partendo da una prima riflessione sul significato da assegnare al termine ambiente, si può ritenere che per la scienza ecologica la definizione risulta essere onnicomprensiva. Solitamente, il termine ambiente, è affiancato a degli aggettivi per meglio definirlo, sottintendendo in tal modo numerosi concetti. L'ambiente, comunque, è riferito a due aspetti principali: il primo allo spazio e il secondo agli esseri viventi e cose inanimate⁶¹.

Mentre assegnare la definizione comune di ambiente appare estremamente facile, per definirla in ambito giuridico si riscontrano delle difficoltà, proprio per la complessità del concetto. Come si è anche avuto modo di analizzare precedentemente, il termine ambiente non ha un significato prettamente giuridico con una definizione unanimemente riconosciuta. Sul tema, infatti, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno tentato nel tempo di teorizzare un unico significato giuridico⁶².

Tale mancanza di una definizione giuridica ha permesso alla giurisprudenza costituzionale di dare vita ad un'interpretazione evolutiva non solo dell'art. 9 Cost. ma anche del vecchio art. 117 Cost., permettendo, quindi, di accertare l'esistenza di una competenza regionale nella tutela ambientale in funzione delle competenze concorrenti che sono ad essa riconosciute⁶³.

Fatta una breve premessa generale sulla definizione di ambiente, è opportuno sottolineare come il legislatore, nella revisione costituzionale di cui si tratta, non abbia modificato il secondo comma dell'art. 9. In particolare non viene previsto l'*assorbimento* del paesaggio nel concetto di ambiente, come avvenuto per l'art. 117. I due termini, pur identificabili nei

61 V. COGLIATI DEZZA, *Ambiente*, in *Enc. Treccani*, 2005, p. 1.

62 P. COLASANTE, *La ricerca di una nozione giuridica di ambiente e la complessa individuazione del legislatore competente*, in *federalismi.it*, 24 giugno 2020, pp. 123-141. L'autore indaga sul quadro dell'attuale riparto delle competenze in materia ambientale, analizzando la giurisprudenza costituzionale in materia alla luce del dibattito dottrinale che ha interessato la ricerca della nozione giuridica di ambiente.

63 Ed è proprio la sentenza n. 183 del 1987 della Corte ad affermare che «*non può negarsi alla Regione una competenza costituzionalmente garantita in materia di protezione ambientale, il cui contenuto può essere individuato, in relazione all'assetto del territorio e dello sviluppo sociale e civile di esso, per un verso nel rispetto e nella valorizzazione delle peculiarità naturali del territorio stesso, per altro verso, nella preservazione della salubrità delle condizioni oggettive del suolo, dell'aria e dell'acqua a fronte dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico*». Per un maggiore approfondimento cfr. G. PARODI, *Le fonti del diritto: linee evolutive*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 275 ss. Continuando la sentenza prosegue specificando che ciò «*si desume dall'interpretazione teleologica della elencazione delle materie contenuta nell'art. 117, e richiamata dall'art. 118 Cost., atteso il collegamento funzionale intercorrente fra la materia ora indicata con quelle che riguardano comunque il territorio (sent. n. 225 del 1983), ma particolarmente con quella dell'urbanistica (funzione ordinatrice, ai fini della reciproca compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previsti: cfr. sent. n. 151 del 1986) e con quella del paesaggio (tutela del valore estetico-culturale: cfr. ivi) ed altresì con la materia dell'assistenza sanitaria (complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana). Dalle quali, peraltro, la materia della protezione ambientale si distingue per la specificità dell'interesse perseguito*». Sul tema cfr. F. BENELLI, *La "smaterializzazione" delle materie: problemi teorici ed applicativi del nuovo Titolo V della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 38.

principi fondamentali, assumono un significato dissimile in quanto il paesaggio è identificato dalla *morfologia del territorio* quale ambiente nel suo *aspetto visivo*⁶⁴. L'art. 9 della Cost., quindi, sancisce il principio fondamentale della tutela del paesaggio senza alcun'altra specificazione⁶⁵.

La novità terminologica, però, è identificata al comma 3 dell'art. 9 Cost., in cui la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Il concetto di biodiversità è l'elemento innovativo dato che il termine ambiente e ecosistema sono riscontrabili già nell'117, co. 2, lett. s) Cost. nella parte in cui viene attribuita allo Stato la competenza legislativa esclusiva in "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".

Bisogna osservare, altresì, che per biodiversità si intende anche la tutela della flora e della fauna⁶⁶ ma tale interpretazione può creare qualche dubbio se messo in relazione alla tutela degli animali⁶⁷. Altro termine da prendere in considerazione è *ecosistema*, che nell'art. 117 Cost. è utilizzato al singolare e che, invece, nell'art. 9 è declinato al plurale. La differenza non implica specifiche particolarità giuridiche ma per coerenza sarebbe stato opportuno adeguare il nuovo testo alla previgente normativa di riferimento⁶⁸.

In tale contesto, sembra potersi affermare che l'approccio scettico di tal tipo, con cui sono state collocate le novità terminologiche, non è stato in grado di fornire elementi qualitativi al significato della tutela ambientale e le novità suddette sono rimaste troppo evanescenti⁶⁹. Altro aspetto da prendere in considerazione è la nuova proposizione inserita all'art. 9 co. 3, la quale sancisce che «*La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*». A tale enunciato bisogna fare qualche osservazione sia di tipo formale sia sostanziale. È da notare *in primis* come tale formulazione, che va ad inserire una riserva alla legge statale all'interno dell'art. 9, quindi nella prima parte della Costituzione, non afferma un nuovo principio fondamentale; pertanto sarebbe stato più adeguato inserire l'enunciato in discussione nell'art. 117, secondo comma, accanto alle preesistenti competenze in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, considerato che esso incide sulla ripartizione di competenze legislative, evitando, peraltro, una commistione tra principi fondamentali e parte tecnica

64 Sentenza n. 367 del 2007 della Corte Cost.. Sul tema cfr. anche la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 624 del 28/2022. M.G. Della Scala, *La dimensione estetico-identitaria del paesaggio e i suoi confini* (Cons. St., IV, 28.1.2022 n. 624), in *Giustizia insieme*, 20 aprile 2022, pp. 4 ss.

65 E' bene, comunque, sottolineare come nell'art. 9 la diversificazione tra il termine paesaggio e ambiente risultano essere di estrema attualità. L'esempio con cui i due termini rimangono in conflitto tra loro è il caso dell'installazione di aerogeneratori per la produzione di energia rinnovabile. Difatti, tenendo separate le considerazioni giuridiche legate al testo dell'art. 117 Cost., i valori in gioco sono da una parte la protezione ambientale e dall'altra la tutela del paesaggio.

66 C. RONDININI, A. BATTISTONI, C. TEOFILI, *Lo stato della Biodiversità in Italia: l'applicazione dell'approccio Sampled Red List e Red List Index*, in *Iucn*, 2014, pp. 6 ss.

67 U. BARELLI, *I limiti delle energie rinnovabili con particolare riferimento alla tutela della biodiversità*, in *Riv. Giur. Ambiente*, n. 1/2014, p. 1 ss. L'autore si sofferma, inoltre, sull'importanza della biodiversità rappresentando un indicatore della qualità e della sostenibilità ambientale ed è essenziale alla stabilità degli ecosistemi in quanto conferisce loro la capacità di resistere alle variazioni e alle «interferenze».

68 M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche innovativa) e molte lacune*, *op.cit.*, p. 301.

69 G. VIVOLI, *La modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l'ambiente o "molto rumore per nulla"?*, *op.cit.*, p. 27.

nella Costituzione. Ciò anche per le conseguenze dell'inserimento di una riserva di legge statale all'interno di uno dei principi fondamentali, che impone di leggerla non solo come limite alla competenza legislativa regionale in materia, ma altresì come chiave interpretativa di altre disposizioni costituzionali⁷⁰.

Sotto l'aspetto sostanziale, invece, l'espressione *animali* è inserita in una proposizione di natura tecnico-legislativa ancor prima di aver avuto un riconoscimento esplicito. In tale contesto, mentre per le categorie indicate nel comma 3 dell'art. 9 Cost. (ambiente, biodiversità ed ecosistemi) è la Repubblica ad occuparsene, per la tutela degli animali è lo Stato. Più che altro, con tale nuova integrazione, sembra si voglia impedire alle Regioni di normare la materia relativa alla tutela degli animali. In tale prospettiva non appare ben chiaro, quindi, come lo Stato possa disciplinare i modi e le forme riguardanti la tutela degli animali.

7. La modifica all'art. 41 della Costituzione.

Con la lettera a) dell'art. 2 della revisione costituzionale in questione si interviene sull'art. 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In particolare, viene modificato il comma 2 sancendo che l'iniziativa economica «*non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*». Il precedente testo viene integrato con l'ulteriore vincolo che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all'ambiente.⁷¹

Il legislatore in tale contesto ha voluto aggiungere ulteriori limiti riferiti alla salute e all'ambiente rispetto a quelli già vigenti della sicurezza, della libertà e della dignità umana, con il fine di dare sostanza al nuovo all'articolo 9, elevando così al rango costituzionale principi già previsti dalle norme ordinarie. Con la modifica della lettera b), viene integrato il terzo comma dell'art. 41 con l'aggiunta della destinazione e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata anche ai fini ambientali⁷².

In base al testo vigente del comma terzo dell'articolo 41 Cost., la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Con la modifica viene aggiunto il riferimento ai fini ambientali accanto a quelli sociali. A tal proposito, già la Corte Costituzionale si era pronunciata sul rapporto tra il diritto costituzionalmente tutelato dall'art. 41 Cost. e altri diritti previsti nella Carta costituzionale, anche sulle materie dell'ambiente e della salute. In particolare, la sentenza n. 58 del 2018, in tema di industria e stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, interviene sulla materia dei vincoli all'iniziativa economica⁷³.

70 R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.; una riforma opportuna e necessaria?*, in *federalismi.it*, n. 13/2022, p. 207.

71 Il precedente art. 41 stabiliva che l'iniziativa economica privata è libera (co. 1), rimasto invariato. Il comma 2, invece, sanciva che «*Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*».

72 Il precedente terzo comma prevedeva che «*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali*».

73 La Corte Costituzione con la sentenza 58/2018 interviene sulla vicenda delle acciaierie Ilva di Taranto, dopo la pronuncia delle precedenti sentenze ed in particolare della sentenza 85 del 2013. Con la sentenza n. 182 del 2017 la Corte vagliava la legittimità del c.d. decreto Ilva n. 98 del 2016, respingendo il ricorso della Regione Puglia volto a censurare la carenza di adeguate forme di partecipazione della medesima alla revisione del Piano

La sentenza in questione, in linea con le precedenti, prende in considerazione il bilanciamento tra l'iniziativa economica, del lavoro e della salute, sostenendo come non possa ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale. In tale contesto, non veniva impedita la prosecuzione dell'attività d'impresa, purché si rispettasse un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, in cui tutti i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati devono trovarsi in un rapporto di integrazione reciproca senza che uno di essi abbia prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro»⁷⁴. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona⁷⁵.

A tal proposito, già con la precedente sentenza n. 85 del 2013, la Corte risolveva il conflitto tra i vari diritti costituzionalmente protetti attraverso «un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso»⁷⁶. Tra l'altro, la stessa corte, affermava che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri»⁷⁷. Pertanto, le due sentenze nn. 85/2013 e 58/2018 rappresentano le risposte a questioni rilevanti, non soltanto dal punto di vista umano ma anche sotto l'aspetto politico-amministrativo, in quanto vengono coinvolti interessi e valori fondamentali.

Nelle due decisioni si può individuare un bilanciamento tra i vari principi costituzionalmente tutelati, coinvolgendo contemporaneamente il diritto al lavoro, il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente. Per cui, il punto di equilibrio deve essere determinato, dapprima dal legislatore e successivamente dal giudice delle leggi, solamente attraverso criteri di proporzionalità e di ragionevolezza⁷⁸.

delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria previsto dal d.l. 61 del 2013 convertito in legge n. 89 del 2013.

74 Sentenza n. 264 del 2012 della Corte Costituzionale.

75 Per un maggiore approfondimento sulla sentenza 58 del 2013 cfr. M.C. PIETRAVALLE, *Corte costituzionale - sent. 58/2018: Ilva, prosecuzione dell'attività di impresa e tutela della salute*, in *BioDiritto*, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, 7 febbraio 2018, pp. 1 ss.; G. AMENDOLA, *Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituzionale ci ripensa?*, in *Questione Giustizia*, 10 aprile 2018, pp. 1 ss..

76 Sul punto G. SERENO, *Corte costituzionale, sent. 9 maggio 2013, n. 85: bilanciamento tra diritto alla salute e tutela dei livelli occupazionali nel “caso Ilva”*, in *Amministrazione in Cammino*, 9 maggio 2013, p. 1; E. MALFATTI, *I livelli di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 66.

77 F. GRASSI, *Il caso Ilva: ancora un conflitto tra legislatore e giudici*, in *Riv. Quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 2/2015, p. 160.

78 V.I. GIGANTE, *I principi «costituzionalmente» tutelati e loro contrapposizione. Nota dalla sentenza n. 85/2013 Corte Cost. alla sentenza n. 58/2018*, in *Ambiente diritto*, n. 4/2019, p. 1-17. L'autore, riferendosi al caso ILVA, sostiene che è attraversato da plurimi bilanciamenti, alcuni dei quali giungono al vaglio della Corte costituzionale come domande di giustizia.

In tale contesto, il procedimento amministrativo diretto ad accertare, descrivere e valutare gli impatti ambientali, c.d. Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA), ha il compito di bilanciare proprio i diversi interessi sia dal punto di vista del governo del territorio e sia dello sviluppo economico. Nella VIA vengono effettuate complesse valutazioni di carattere tecnico, con il compito di determinare la compatibilità ambientale di interventi umani, che si uniscono all'esercizio di discrezionalità amministrativa, prendendo in considerazione tutti gli interessi pubblici coinvolti⁷⁹.

Sul profilo del bilanciamento, con la sentenza n. 267 del 2016, la Corte Costituzionale è intervenuta sull'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), della legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), nella parte in cui prevede che «*La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate*». In tale circostanza la Corte ha ritenuto che «*la disciplina dello sfruttamento dell'energia eolica è caratterizzata da una valutazione frammentata e parcellizzata dei vari interessi pubblici, la quale si manifesta nell'espletamento di procedimenti minori, la cui definizione è tuttavia necessaria per ottenere l'autorizzazione unica finale. Questa soluzione adottata dal legislatore statale, se da un lato è giustificata dalla complessità e dalla dialettica degli interessi in gioco nel pur unitario scenario della tutela ambientale, dall'altro determina obiettivamente effetti dilatori sull'iniziativa di sfruttamento dell'energia eolica, favorendo indirettamente tipologie di impianti connotati da minori barriere amministrative. Tutto ciò pesa inevitabilmente sugli indirizzi imprenditoriali in ordine alla scelta delle singole fonti di energia rinnovabile, determinando una tendenziale preferenza per iniziative alla cui realizzazione si frappongono in misura minore ostacoli burocratici*»⁸⁰.

Inoltre, la Corte si sofferma rilevando che la normativa regionale impugnata risulta in contrasto non soltanto con l'art. 41 Cost., perché appone termini e decadenze, ponendo un ostacolo alla libera iniziativa privata come *funzionalizzata* alla cura di interessi ambientali prevista dalla normativa statale ma anche con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per l'invasiva competenza statale in tema ambientale.

8. Alcune considerazioni sulle modifiche introdotte con la riforma all'art. 41 della Costituzione.

Con la modifica dell'art. 41 Cost., vengono introdotti dei limiti al libero esercizio dell'iniziativa economica privata, oltre la quale si potrebbe verificare un danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

I limiti in questione dovranno essere valutati, di volta in volta, sia da parte del legislatore che dal giudice, con espliciti riferimenti atti al bilanciamento di tutti i valori e principi fondamentali coinvolti, mantenendo stabile quel rapporto tra le esigenze della

⁷⁹ N. LUGARESI, *Diritto ambientale, op.cit.*, p. 74.

⁸⁰ Servizio Studi del Senato, *Tutela dell'ambiente in Costituzione, Note sull'A.S. n. 83 e abbinati-A*, in *Dossier ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura e ufficio ricerche nei settori dell'ambiente e del territorio*, n. 396, giugno 2021, pp. 14-15.

persona e i doveri sociali, secondo i nuovi bisogni, interessi ed esigenze che sopraggiungano⁸¹.

Ciò esprime il principio giuridico solidarista maturato attraverso un lungo percorso di positivizzazione che, partendo da un valore prettamente religioso e filosofico, sfocia ad un valore politico e giuridico-costituzionale. Quest'ultima istanza coinvolge tutti gli ambiti della convivenza organizzata, facendo coesistere tutti gli elementi costitutivi dello Stato quali il popolo, il territorio e la sovranità⁸².

Il principio di dignità umana deve, quindi, essere inteso come preconditione conformante ad ogni attività umana in cui il mercato non può essere ridotto alle sole dinamiche economiche⁸³. Le aspirazioni materiali dell'*homo oeconomicus* devono essere, quindi, subordinate all'antropologia dell'*homo dignus*, seguendo un modello umano incentrato sulla relazione tra esistenza, libertà, dignità e sviluppo della personalità intesa in una dimensione di eguaglianza⁸⁴.

Il tema ambiente deve intendersi, dunque, il limite intrinseco e parametro di legittimità conformante l'attività economica ed essere considerato alla stregua della dignità, della libertà e della sicurezza. Solo in tal modo l'ambiente può divenir parametro per una *compliance* di legalità ed elemento indispensabile per uno sviluppo sostenibile, rispondendo anche alle esigenze delle generazioni future⁸⁵.

Pertanto, in tale ottica, la modifica all'art. 41 impone dei doveri di tutela in materia ambientale tanto in capo ai cittadini quanto ai soggetti pubblici in maniera trasversale, seguendo una cooperazione tra il privato e il pubblico⁸⁶.

In tal senso l'art. 41 Cost., letto in combinato disposto con l'art. 2 della Cost, dove vengono espressi i principi personalista, pluralista e solidaristico, permette di affermare che l'inclusione dell'ambiente come limite espresso dell'iniziativa economica non può considerarsi come un'innovazione significativa e, dunque, opportuna del dettato costituzionale⁸⁷.

Il dovere alla tutela dell'ambiente investe indistintamente tutti i soggetti sia privati che pubblici e davanti alla sfida dello sviluppo sostenibile è opportuno coniugare in modo coerente ed efficace non solamente lo sviluppo economico ma anche il principio di solidarietà. A tal proposito, quindi, parte della dottrina sostiene che «*i beni pubblici come beni*

81 V. SCALISI, *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio "personalista" in Italia e nell'Unione europea*, in *Riv. dir. civ.*, vol. 56, n. 2/2010, p. 145 ss. L'autore mette in evidenza l'ermeneutica dei diritti fondamentali quale processo di identificazione delle singole situazioni soggettive esistenziali. Sull'orientamento del giurista, operato per lunga parte del secolo scorso, sui diritti fondamentali a difesa dell'individuo cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 715 ss.;

82 F. GIUFFRÈ, *Alle radici dell'ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione*, in *AIC*, n. 3/2019, pp. 555-556.

83 S. ROSSI, *Il mercato e i diritti sociali*, in *Riv. Gruppo di Pisa*, n. 3/2012, p. 11.

84 S. RODOTÀ, *Antropologia dell'"homo dignus"*, in *Riv. crit. dir. priv.*, n. 4/2010, p. 547 ss.

85 G. MARCATAJO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e valorizzazione dell'ambiente*, in *Ambiente Diritto*, n. 2/2022, p. 9.

86 M. CECCHETTI, *Art. 9*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Articoli 1-54, vol. I, Utet, Padova, 2006, pp. 125 ss.

87 R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, *op.cit.*, p. 209.

aperti all'uso collettivo, essi sono indubbiamente posti al servizio degli interessi della società, incluso quello ambientale. Tuttavia, allo stesso modo la proprietà privata, avendo funzione sociale, risponde necessariamente ai medesimi interessi, di modo che appunto i soggetti pubblici e quelli privati sono portatori dei medesimi doveri, seppur con intensità differenti e variabili»⁸⁸.

Non appare, quindi, che la modica costituzionale dell'art. 41 prosegua in questa direzione, in quanto non risulta un chiaro riferimento al principio fondamentale dello sviluppo sostenibile, apparendo una riforma già obsoleta, come limite e come interesse antagonista rispetto a quello della crescita economica⁸⁹. L'inserimento avrebbe potuto, invece, rappresentare un elemento fondamentale alla tutela dell'ambiente nelle sfide future legate al cambiamento climatico⁹⁰.

Per tali ragioni, non appare comprensibile il motivo per il quale nella modifica apportata all'art. 41 Cost. non vi sia un chiaro riferimento al principio comunitario del "*chi inquina paga*", considerando che in Italia tale riferimento trovava già fondamento e legittimazione dal 1986.

9. Considerazioni conclusive in merito alla revisione costituzionale.

Nell'introduzione di questo elaborato si è avuto modo brevemente di analizzare quali sono stati i dibattiti dei nostri Padri Costituenti all'interno nella Costituente e come essi abbiano elaborato e concepito l'art. 9 Cost..

Nel corso degli anni, il percorso evolutivo alla tutela dell'ambiente è stato notevolmente condizionato e influenzato dai giudici che con le loro interpretazioni, secondo le nuove esigenze che sopravvenivano, hanno saputo chiarire le problematiche del momento.

La recente modifica che ha interessato gli artt. 9 e 41 della Costituzione, introduce puntuali riferimenti ad ambiente, biodiversità e tutela degli animali ed è il frutto di un compromesso tra le iniziali differenti proposte.

Il merito più evidente che ha prodotto la riforma costituzionale è stato senza dubbio quello di aver acceso il dibattito in dottrina moltiplicando esponenzialmente le riflessioni degli studiosi sul tema e che vede contrapporsi due correnti⁹¹: uno critico, che ritiene la modifica costituzionale non necessaria e posta in modo non opportuno⁹², l'altro, invece, vede

88 V. CAPUTI JAMBRENGHI, *Tutela dell'ambiente e beni pubblici (Provocazioni per uno studio sul dominio ambientale eminente)*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Giuffrè, Milano, Tomo I, 1996, pp. 339 ss; Per un maggior approfondimento cfr. R. MONTALDO, *Il valore costituzionale dell'ambiente tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2/2021,

89 R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, *op.cit.*, p. 209. L'art. 2 della Costituzione afferma che «*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*». Il principio personalista garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell'uomo preso singolarmente. Il principio pluralista tutela le formazioni sociali ove ogni uomo svolge la sua personalità e il principio solidaristico implica un adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

90 M. CARDUCCI, *Cambiamento climatico (Diritto Costituzionale)*, in R. BIFIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Milano, 2021, pp. 51 ss..

91 P. BRAMBILLA, *L'esigenza di una programmazione generale in senso ambientale nella riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Ambiente Diritto*, n. 4/2022, p. 3.

92 R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, *op.cit.*, pp. 187-212.

un segnale importante nella modifica costituzionale anche solo per il suo valore intrinseco⁹³; tra i due estremi si inseriscono coloro che colgono tanto aspetti positivi quanto criticità importanti⁹⁴.

A parere di chi scrive, aspetto positivo della modifica in esame è senz'altro l'acquisizione dei concetti di ambiente, ecosistema e biodiversità che insieme diventano parametro normativo trasversale e sistemico, superando il concetto di ambiente quale oggetto di un diritto, diventando parametro per gestire il paesaggio e la tutela della salute⁹⁵. Si evidenzia in definitiva la necessità di considerare il *fenomeno ambientale* come ad un *tutto complesso*⁹⁶, al quale le decisioni pubbliche devono ispirarsi, giustificando razionalmente le proprie decisioni in base a parametri scientifici, inserendosi in un ciclo di programmazione e verifica costanti⁹⁷.

L'aver inserito l'elemento *green* nella Carta costituzionale è sicuramente un fattore positivo da troppo tempo atteso, pur tuttavia, bisogna sottolineare come tale riforma più che introdurre delle novità in chiave innovativa, abbia consolidato le interpretazioni della giustizia costituzionale e, dunque, interpretazioni già esistenti.

Le uniche due vere novità sono, da un lato, la previsione sulla tutela degli animali e, dall'altro, l'inserimento degli interessi delle future generazioni. Sarebbe stato auspicabile, invece, inserire nuovi elementi e terminologie capaci di poter aggiungere un valore in più nella protezione dell'ambiente, rispetto alle conquiste del passato.

93 I.A. NICOTRA, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *federalismi.it*, giugno 2021. G. MARTATAJO, *La riforma degli articoli 9 e 42 della costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in *Ambiente Diritto*, n. 1/2022.

94 M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 3/2021; F. DE LEONARDIS, *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Dir. amm.*, n. 4/2021, pp. 779 ss.

95 F. CORTESE, *Sulla riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: alcune osservazioni*, in *Ambiente Diritto*, n. 4/2022, p. 4.

96 M. CARFAGNO, D. D'ORSONA, F. FRACCHIA, *Nozione giuridica di ambiente e visione sistemica*, in *Diritto e Processo Amministrativo*, 2018, pp. 713 ss.

97 F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Ambiente Diritto*, n. 4/2022, pp. 4 ss.

Nella revisione costituzionale, oltre alle novità introdotte, non sono stati presi in considerazione temi come lo sviluppo sostenibile⁹⁸ e il cambiamento climatico⁹⁹, specie quest'ultimo al centro del dibattito pubblico sia a livello nazionale che sovranazionale¹⁰⁰.

Con il testo costituzionale riformato, l'auspicio è quello che, come fatto dalla giurisprudenza costituzionale che, partendo dal termine base di paesaggio, ha saputo riconoscere l'ambiente quale valore da proteggere, in futuro, in egual modo, si potrà riconoscere, quale principio, la protezione del clima.

Così come accaduto per la riforma dell'art. 9 Cost., anche per l'art. 41 il discorso non cambia. Più precisamente non sembra che in quest'ultimo la revisione abbia portato sostanziali modifiche rispetto al patrimonio giuridico già acquisito nel tempo ma in futuro potranno essere prese in considerazione interpretazioni a sostegno dello sviluppo sostenibile.

In merito alla tutela degli animali va osservato come il testo integrato nella seconda parte del comma 3, dell'art. 9, non afferma a loro favore una acquisizione scientifica, neanche quali esseri senzienti. Va inoltre osservato, come le interpretazioni della giurisprudenza costituzionale non abbiamo trovato spazio nella ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni proprio in materia ambientale. Tra l'altro la sua collocazione nell'art. 9 Cost. appare alquanto dubbia considerando che tra i principi costituzionali viene inserita una riserva di legge di livello statale¹⁰¹.

La vera novità di tale revisione costituzionale è l'inserimento nell'art. 9 dell'*interesse delle future generazioni* soprattutto perché inserita nella parte della Carta costituzionale in cui sono espressi i principi fondamentali. Altresì, l'interesse delle future generazioni è una materia

98 L. SALVEMINI, *Lo sviluppo sostenibile: l'evoluzione di un obiettivo imperituro*, in *Ambiente Diritto*, n. 2/2020, pp. 2-35. L'autore analizza il report noto come Rapporto Bruntland avente per titolo «Il futuro di noi tutti» unitamente alla Conferenza sull'ambiente umano del 1972, che ha dato i natali al principio di sostenibilità. Il principio, forse meglio definirlo obiettivo, esprime la necessità di equilibrare crescita sociale, sviluppo economico e tutela dell'ambiente, non solo per difendere il presente, garantendo a tutti i popoli della Terra soluzioni di vita dignitose, ma anche, e soprattutto, per tutelare il nostro futuro e quello dell'intera umanità. Per un ulteriore approfondimento cfr. F. NIOLA, *Il dibattito sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile: spunti di riflessione per una rinnovata visione costituzionale*, in *diritto & diritti*, 29 settembre 2021, pp. 1-7.

99 L. SALVEMINI, *Dal cambiamento climatico alla modifica della Costituzione: i passi per la tutela del futuro*, in *federalismi.it*, n. 20/2021, pp. 2-22. L'autore analizza il tema del cambiamento climatico come fallimento del bilanciamento tra progresso e sostenibilità dove le cause devono essere ricercate nell'attività antropica. Per un maggior approfondimento sul tema cfr. K. PONETI, *Il cambiamento climatico tra governance del clima e lotta per i diritti*, in S. CIUFFOLETTI, M. DERIU, S. MARCENO', K. PONETI (a cura di), *La crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico*, in *Riv. di filosofia del diritto internazionale e della politica globale Jura Gentium*, vol. XVI, n.1/2019, pp. 116-182. L'autrice, affronta la questione climatica quale materia assai complessa in cui l'incontro/scontro tra la questione climatica e le categorie giuridico-politiche dovrebbe essere il primo passo verso l'identificazione e la legittimazione dei cambiamenti sociali necessari per affrontare il problema.

100 La crisi pandemica Covid-19 ha spiegato i suoi effetti sulle economie sia europee che mondiali. In questo quadro, gli obiettivi di ripresa economica non possono che coniugarsi con la *road map* di sostenibilità illustrata a dicembre 2019 nella presentazione del *Green Deal* europeo, affondando le sue radici nell'obiettivo della UE di conseguire una sostenibilità e una coesione competitiva mediante la neutralità climatica entro il 2050. Tale impostazione richiede il superamento della logica classica di composizione dello sviluppo sostenibile, che fa dell'ambiente un limite esterno allo sviluppo. L'obiettivo neutralità climatica richiede sinergia tra ambiente e sviluppo. Sul punto cfr. S. LAZZARI, *La transizione verde nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Italia Domani»*, in *Riv. Quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n.1/2021, pp. 198-2018.

101 G. VIVOLI, *La modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l'ambiente o "molto rumore per nulla"?*, *op.cit.*, p. 42.

con la quale la giurisprudenza costituzionale finora non si era ancora espressa nel definire un suo orientamento in maniera consolidata¹⁰².

In conclusione, quindi, è auspicabile che tale nuova espressione costituzionale possa riguardare veramente le future generazioni e divenire in futuro materia per ampliare ancor di più le tutele rappresentate nell'art. 9 e 41 Cost.

102 A. D'ALOIA, *Costituzione e protezione delle generazioni future*, in F. CIARAMELLI, F.G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all'etica e alla politica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, pp. 293-338.